

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL RISTORNO

Articolo 1 - NATURA DEL RISTORNO

L'Istituto del ristorno rappresenta una caratteristica peculiare nella disciplina della società cooperativa ed ha la funzione di remunerare al meglio lo scambio mutualistico tra Soci e Cooperativa in considerazione della partecipazione all'attività lavorativa.

Il Socio Lavoratore, in particolare, con il proprio apporto, concorre a creare le condizioni di efficienza organizzativa e del lavoro, nonché le economie interne che contribuiscono a determinare l'utile di esercizio.

Il ristorno cooperativo, pertanto, costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori Soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della Cooperativa, e come tale lo si rende obbligatorio salvo quanto previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

Il ristorno, come beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei Soci deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi nel corso dell'esercizio.

Articolo 2 - SCOPO E OGGETTO DEL RISTORNO. BENEFICIARI

Il primo comma dell'art. 2545-sexies C.C., stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento, in conformità all'articolo 32 dello Statuto della Società Cooperativa Sociale **INTERACTIVE** disciplina la determinazione e le modalità di attribuzione degli eventuali ristorni spettanti ai Soci Lavoratori.

Sono beneficiari del ristorno, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento e nella delibera dell'Assemblea dei Soci che ne determina l'erogazione, esclusivamente i Soci Lavoratori che abbiano sottoscritto la quota di capitale sociale secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale e non siano morosi nel pagamento della stessa. Sono invece esclusi dal ristorno i lavoratori "non Soci", i "Soci non

lavoratori” (ad esempio i Soci Sovventori) e i Soci Volontari (prestano la loro attività gratuitamente).

Articolo 3 - CRITERI DI CALCOLO DEL RISTORNO

L’art. 3, comma 2, lett. b), della Legge 142/2001, dispone che l’Assemblea può deliberare di attribuire al Socio Lavoratore a titolo di ristoro un trattamento economico in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi spettanti al Socio Lavoratore medesimo.

Lo Statuto della Società Cooperativa Sociale **INTERACTIVE**, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristoro, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, prescrive che la ripartizione dei ristorni ai singoli Soci sia effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il Socio stesso, rinviando all’apposito Regolamento Interno la disciplina dettagliata dei medesimi.

Il presente Regolamento, pertanto, in applicazione di quanto previsto all’art. 32 del richiamato Statuto Sociale, disciplina criteri e modalità di corresponsione.

La ripartizione dei ristorni avverrà sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai Soci Lavoratori con la cooperativa. I criteri impiegati nell’ambito di ciascun parametro (quantità e qualità) possono essere variamente utilizzati in alternativa oppure combinati fra di loro, anche in considerazione delle diverse tipologie di rapporti di lavoro presenti in Cooperativa e disciplinate dal Regolamento Interno, purché nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci.

Il ristoro, considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici, è ripartito tra Soci secondo i criteri di seguito esposti.

La quantità. In caso di rapporto di lavoro subordinato è il totale delle giornate effettivamente lavorate nell’anno da ogni Socio Lavoratore, conteggiate per intero per i rapporti di lavoro a tempo pieno, conteggiate in proporzione per i rapporti di lavoro a tempo parziale (la percentuale è quella risultante dal contratto di assunzione e dalle eventuali modifiche successive). Quindi sono escluse a titolo esemplificativo le giornate di mutua, di infortunio, di aspettativa, di maternità e di congedo parentale. In caso di lavoro autonomo o parasubordinato dalla durata dell’incarico.

La qualità degli scambi mutualistici rilevante è basata su:

- anzianità sociale maturata nella condizione di Socio Lavoratore. L’anzianità è conteggiata, su base

giornaliera, dalla data di ammissione in qualità di Socio Lavoratore fino alla data di chiusura dell'esercizio o, se anteriore, fino alla data di cessazione del rapporto lavorativo.

- provvedimenti disciplinari ricevuti nell'anno secondo quanto di seguito indicato:

n. 1 ammonizione comporta la riduzione del 25% del ristorno spettante

n. 1 multa comporta la riduzione del 50% del ristorno spettante

n. 1 sospensione comporta la riduzione del 75% del ristorno spettante

il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo comporta l'azzeramento del ristorno spettante.

Le sanzioni dei provvedimenti disciplinari sono cumulabili sino all'azzeramento del ristorno spettante.

Pertanto, a titolo esemplificativo, n. 2 ammonizioni comportano la riduzione del 50% ($25\% \times 2$) del ristorno; n. 1 ammonizione e n. 1 multa comportano la riduzione del 75% ($25\% + 50\%$) del ristorno.

- partecipazione all'attività sociale del socio alle Assemblee dei Soci convocate dagli organi sociali nell'anno di riferimento
- qualifica e professionalità.

Il valore del Ristorno Totale è dato dalla somma dei singoli ristorni attribuiti ai Soci Lavoratori. I ristorni di ogni singolo lavoratore si ottengono moltiplicando le giornate, calcolate con i criteri di cui sopra, per i coefficienti derivanti dalla ponderazione del ristorno-quantità e del ristorno-qualità applicati all'importo deliberato dall'Assemblea dei Soci da destinare al Ristorno Totale. Il valore del Ristorno Totale potrà essere costituito al massimo per il 60% dal ristorno-quantità. Sarà il Consiglio di Amministrazione, per ogni anno di esercizio, a proporre all'Assemblea dei Soci, la misura esatta della percentuale di ponderazione tra ristorno-quantità e ristorno-qualità del Ristorno Totale, nei limiti del valore sopra indicato.

L'Organo Amministrativo nel formulare all'Assemblea dei Soci la proposta di ripartizione del ristorno illustra i criteri adottati ed il valore attribuito a ciascun coefficiente.

Articolo 4 - PARAMETRI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RISTORNO

Preliminarmente l'erogazione del ristorno è possibile solo se sono rispettate due condizioni:

- La cooperativa deve essere in utile
- L'attribuzione del ristorno non deve causare una perdita d'esercizio a seguito della determinazione delle imposte.

Si definisce:

- “Avanzo di gestione ante-ristorno” il risultato d’esercizio prima dell’imputazione a Conto Economico del ristorno assegnato
- “Avanzo di gestione rettificato” l’avanzo di gestione ante-ristorno depurato da tutti i proventi straordinari non riferibili ad operazioni svolte abitualmente dalla Cooperativa
- “Avanzo di gestione ristornabile” la parte dell’avanzo di gestione rettificato attinente allo scambio mutualistico tra la Cooperativa e i Soci Lavoratori

In presenza di un avanzo di gestione ante-ristorno uguale o superiore a euro 400.000= e di un avanzo di gestione rettificato uguale o superiore a euro 260.000=, ai Soci Lavoratori spettano trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, comunque nel rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, non inferiori all’ 80% dell’avanzo di gestione ristornabile.

Nel caso di avanzo di gestione ante-ristorno inferiore a euro 400.000= o di avanzo di gestione rettificato inferiore a euro 260.000= è del tutto escluso ogni riparto a titolo di ristorno.

Comunque il ristorno non spetta ai Soci in presenza di uno o più dei seguenti casi:

- il rapporto tra Patrimonio Netto e complessivo indebitamento bancario netto della cooperativa sia inferiore ad 1 (uno)
- l’indice di struttura finanziaria concernente il rapporto fra Patrimonio Netto più Debiti a Medio/Lungo termine e Attivo Immobilizzato sia inferiore a 1 (uno)
- il valore del Patrimonio Netto sia inferiore al valore del Capitale Sociale
- siano stati regolarmente adottati piani di crisi aziendale ai sensi della legge 142/2001 con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei Soci Lavoratori ai fini della soluzione della crisi
- la Cooperativa abbia chiesto ed ottenuto la cassa integrazione guadagni straordinaria – CIGS per crisi, regolata dall’art.21, comma 1, lett. b) della legge n.148 del 2015, con indicazione del programma di crisi aziendale e correlato piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni

In ogni caso i ristorni non spettano:

- qualora sia stata deliberata la liquidazione volontaria
- qualora sia stata presentata l’istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa o avviate le altre procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa.

Nel rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti l'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio d'Esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'erogazione dei ristorni nelle seguenti forme:

- - integrazione alla retribuzione spettante
- - aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato
- - mediante l'emissione di strumenti finanziari
- - ogni eventuale altra forma consentita dalla Legge.

L'assegnazione del ristorno ai soci avverrà mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio.

Nell'ipotesi in cui il ristorno venga attribuito ai soci lavoratori a titolo di integrazione della retribuzione, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina altresì le modalità di pagamento, che potranno anche essere differite o rateizzate.

Articolo 5 - RISTORNI NON ASSEGNATI

Le somme destinate dall'Assemblea, ai sensi del presente Regolamento, e per qualsiasi ragione non erogate saranno accreditate a conto economico e poi accantonate nelle riserve straordinarie.

Articolo 6 - SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Il presente Regolamento può essere, in tutto o in parte, fatto oggetto di modificazioni mediante successiva deliberazione dell'Assemblea, convocata e riunita secondo le disposizioni dello Statuto Sociale ed in conformità alla normativa di Legge vigente.

Articolo 7 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DECORRENZA

Il presente Regolamento, che integra e sostituisce quello precedentemente in vigore, è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 10 maggio 2024. Esso si applica a partire dalla ripartizione del ristorno riferito all'Esercizio 2023.